



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 941 / 2013

1° SETTORE: Affari Generali - Cultura - Pubblica Istruzione - Politiche Sociali - Sport - Demografici - Contenzioso

DETERMINAZIONE N° 284 **DEL** 03.09.2013

OGGETTO: Assunzione spesa per pagamento imposta di registrazione sentenza della Corte di Appello di Bari n° 1175/2011.

IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione.

Richiamata la retroestesa, pari data e oggetto della presente.

D E T E R M I N A

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- Segreteria Generale
- Segretario Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Uffici: Contenzioso

IL DIRIGENTE
Dott. Samuele Pontino

VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA.

04 SET. 2013

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

Dott. Giuseppe Di Biasi

IMP 463/2013

UFFICIO RAGIONERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia

per quindici giorni consecutivi dal - 6 SET. 2013 al 20 SET. 2013 al n. 1520

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Donato Fasaneli

RELAZIONE DEL CAPO SEZIONE CONTENZIOSO

Premesso che:

- in data 24/07/2013, è stato notificato a questo Comune l'avviso di liquidazione d'imposta n. 2011/004/SC/000001175/0/001, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari - Ufficio territoriale di Bari (TUE) - in data 09/07/2013, con cui si chiede il pagamento dell'imposta di registrazione della sentenza civile n. 1175/2011, emessa dalla Corte di Appello di Bari in data 02/12/2011, relativamente al giudizio Comune di Canosa di Puglia c/Masciulli Giuseppe, per un importo di €. 185,50;
- con la suddetta Sentenza n° 1175/2011, la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza del 28.11.2003, del Tribunale di Trani - Sezione distaccata di Canosa di Puglia, appellata dal Comune di Canosa di Puglia nei confronti di Giuseppe Masciulli, ha rigettato la domanda in prime cure spiegata dal sig. Masciulli ed ha compensato integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
- con nota del 07.08.2013, prot. n° 23098, il Dirigente del 1° Settore ha invitato il sig. Masciulli Giuseppe al pagamento del 50% dell'intero importo, stante l'avvenuta compensazione delle spese di giudizio;
- in data 26.08.2013 acquisita al n° 24652 del protocollo generale, è pervenuta a questo Comune copia del modello F23, comprovante l'avvenuto pagamento della somma di €. 92,75, pari al 50% dell'intero importo, da parte del sig. Masciulli Giuseppe;

Dato atto che necessita provvedere al pagamento del restante 50%, pari ad €. 92,75, a carico di questo Ente ed assumere la relativa spesa;

Per quanto innanzi esposto, si propone la presente determinazione al fine della relativa adozione;

IL CAPO SEZIONE
- Emilia Cianci -

IL DIRIGENTE DEL 1 SETTORE

Letta e condivisa la su estesa relazione del Capo Sezione Contenzioso;

Vista ed applicata la deliberazione di Giunta Comunale n° 01 in data 08.01.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG provvisorio anno 2013, modificata ed integrata con deliberazione di Giunta Comunale n° 83 del 13.04.2013;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Ritenuto necessario procedere in merito

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) di assumere, per i motivi espressi in narrativa, impegno di spesa di €.92,75, che trova imputazione al cap. 141 del PEG. 2013;
- 2) di liquidare, conseguentemente, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari - Ufficio territoriale di Bari (TUE) la somma di €. 92,75 occorrente per la registrazione

della sentenza civile n. 1175/2011, relativa al giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bari - Comune di Canosa di Puglia c/ Masciulli Giuseppe, mediante apposito mod. "F23".

- 3) di dichiarare che la spesa di cui al presente atto soggiace al disposto dell'art. 163, comma 1 e 3 del D.Lgs n° 267/2000, atteso l'esercizio provvisorio automaticamente autorizzato in ragione del fatto che il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali per l'anno 2013 è stato fissato al 30 settembre 2013;
- 4) di precisare che, ai sensi dell'art.185 del D.Lgs. n.267/2000, spetta al servizio finanziario l'attività conseguente.